



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO
Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO
A. S. B. C.

Comune di Leonessa

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI
PASCOLO LEGNATICO SEMINA

Il patrimonio rustico di questo ente, comprensivo di boschi, pascoli, seminativi, in piccola misura, è costituito da fondi siti nel Comune di Leonessa, frazione Piedelpoggio, provincia di Rieti.

Tali fondi sono di proprietà di tutti i cittadini utenti della frazione.

ART.1

Tutti i fondi direttamente tenuti dall'ente sono gravati dalla servitù di pascolo, legnatico e semina a favore della collettività.

I terreni sono inalienabili e non può esserne mutata la destinazione, salvo espressa autorizzazione da richiedersi alla Autorità competente

ART.2

I terreni dovranno essere assegnati e destinati alle 2 categorie di cui all'art 11 della Legge 16.6.27, n.1766 con la procedura indicata dall'articolo 14 e seguenti della stessa legge, a cura della Regione.

I terreni destinati alla categoria A saranno amministrati osservando le norme stabilite dal Cap. 2 titolo IV del R.D.30/12/23 n. 3267, i terreni destinati alla categoria B saranno ripartiti con le modalità, condizioni e termini di cui alla legge n.1766 del 1927 e Regolamento n.332 del 1928.

In attesa di ripartizione dei terreni di categoria B, il godimento di tutti i terreni di civico demanio, siano essi di categoria A che B, è regolata dall'ente in conformità della legge sul riordinamento degli Usi Civici, della legge Comunale e Provinciale e dei relativi regolamenti del T.U. della finanza locale e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Tutti i terreni saranno utilizzati così come di seguito indicato:

- a- con la raccolta di legna secca e dei residui della lavorazione dei boschi;
- b- con la vendita della legna ricavabile dai boschi il cui provento dovrà essere riversato nelle casse dell'ente per migliorie, opere di pubblica utilità,



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

c- con concessioni a pascolo;

d- con concessioni a semina.

ART.3

Gli utenti possono esercitare i loro diritti sul demanio civico in conformità del presente Regolamento e nei limiti stabiliti dall'art.1021 del vigente C.C.

Sono utenti con diritto degli usi civici tutti i cittadini residenti nella frazione iscritti nelle liste elettorali del Comune di Leonessa, con preferenza, per quanto riguarda i terreni destinati alla categoria B, a forme di gestione collettiva quali le Cooperative Agricole e/o consorzi .

Solo ai fini del pagamento delle somme dovute all'ente, quale rimborso spese sostenute per permettere l'esercizio degli usi consentiti, le quote concesse ai singoli utenti, ove non esistano domande di forme associative, quali le cooperative e Consorzi, ed il bestiame verranno iscritte nei ruoli a nome del Capofamiglia anziché dei singoli nominativi.

ART.4

Le occupazioni abusive saranno impedito con i mezzi concessi dalla legge, quelle già esistenti dovranno essere legittimate o reintegrate osservando le apposite disposizioni contenute nella legge n.1766 del 1927 o regolamento n. 332 del 1928.

ART. 5

Apposite disposizioni saranno previste per punire o reprimere eventuali infrazioni del Regolamento per l'uso dei beni.

ART.6


Per nessuna ragione l'utente assegnatario di un terreno di civico demanio può cedere o concedere il terreno stesso a chicchessia, o fare, comunque oggetto di speculazione la concessione ottenuta, a pena di reintegra.

ART.7

Saranno sospesi dal godimento dei terreni utilizzati come all'art.2 del presente regolamento e verranno esclusi dalle pubbliche aste indette dall'ente:

-coloro che risultino privati dei diritti civili;

-gli occupatori abusivi che non abbiano presentato domanda di legittimazione per i terreni occupati,



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

-coloro che cedono, o coloro che accettano da altri, la quota avuta a semina o per altra concessione dell'ente.

DIRITTO ALL'USO CIVICO DI PASCOLO

I pascoli permanenti qui appresso descritti, amministrati autonomamente dall'ente, gravati dal diritto di uso civico di pascolo a favore della generalità della popolazione della frazione stessa, saranno da questi utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate nel presente regolamento.

Nel caso che i pascoli suddetti, per la loro estensione e capacità produttiva eccedano i bisogni del bestiame dei cittadini di questa amministrazione, la parte eccedente i bisogni verrà concessa in fitto stagionale, (fida pascolo) oppure per un massimo di 5 anni, o, in deroga, coincidente con il PSR in vigore ad ente o privato con le modalità di cui al Regolamento Contabilità Generale dello Stato, fatto salvo il diritto di ogni utente, il quale, entro il 15 febbraio di ciascun anno, dovrà inoltrare la propria richiesta a Garanzia delle necessità di pascolo degli allevatori stanziali: nel caso invece che siano insufficienti per il bisogno di tutto il bestiame di proprietà dei cittadini di questa amministrazione, questi saranno ammessi al godimento dei pascoli con quel numero e con quelle specie di bestiame che sono compatibili con la estensione e la produttività dei pascoli stessi.

ART 9

Hanno diritto all'uso dei pascoli dei terreni demaniali dell'ente, con l'obbligo del pagamento del corrispettivo della fida, tutti i possessori di animali bovini (di sesso femminile), ovini, caprini ed equini (di sesso femminile) residenti nella frazione iscritti nelle liste elettorali del Comune di Leonessa.

ART.10

Entro il mese di marzo di ogni triennio il C.A. provvederà alla nomina di una commissione per i pascoli composta da un rappresentante dell'ente, con le funzioni di Presidente e da due membri aventi diritto all'uso civico di pascolo scelti tra coloro che abbiano speciale competenza in materia, proposti dalla assemblea degli utenti, e qualora esistessero, dalle organizzazioni sindacali di categoria.

La commissione cura la gestione, la sorveglianza generica sul demanio pascolivo e l'applicazione delle norme di questo regolamento. Inoltre determina, d'accordo con le autorità forestali, e fermo



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

restando le indicazioni riportate nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) e Piano d'Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U.) adottato dall'ente proprietario, nonché le prescrizioni indicate nelle normative in materia vigenti in quel momento, il numero massimo di bestiame che potrà essere immesso sul demanio pascolivo. Agli effetti del carico serve la seguente chiave:

1 bue o 1 vacca	=	1 capo normale
1 giovenca di 2/3 anni	5/6 “	“
1 soprana di 1 / 2 “	1/2 “	“
1 vitello sotto un anno	1/4 “	“
1 ovino	1/6 “	“
1 caprino	1/2 “	“
1 equino	1,1/2 “	“

In media si può calcolare che un ettaro di terreno pascolivo nella provincia di Rieti, può alimentare annualmente (periodo utile di pascolo) n. 3 ovini, ovvero ½ capo normale, ma data la peculiarità del “buon pascolo” di tutto il territorio del Comune di Leonessa, può alimentarsi 1 capo normale, e nei pascoli arborati e cespugliati ½ capo normale,

- regola il turno del pascolo dividendo il demanio pascolivo in un congruo numero di zone limitate, possibilmente, da confini naturali o artificiali facilmente identificabili;
- stabilisce e fa adottare i più razionali sistemi di concimazione, dall'irrorazione concimante allo spargimento del letame a mezzo operai, alla scaricatura;
- determina i lavori necessari per la conservazione e miglioramento della produzione del demanio pascolivo, sorvegliandone l'andamento e l'esecuzione;
- stabilisce modalità e termini della eventuale immissione nella rimessa di tori di razza;
- predispone le misure sanitarie atte a prevenire o a limitare i danni causati dalle malattie cui può andare incontro il bestiame immesso al pascolo, seguendo, al riguardo, le istruzioni impartite dalle autorità sanitarie competenti;



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

- compila, entro il mese di novembre di ogni anno, una breve relazione dal consegnarsi al Consiglio di Amministrazione, al C.F.S., sulla gestione del demanio pascolivo, facendone in particolare rilevare gli eventuali miglioramenti apportati al medesimo;
- provvede, infine, a tutto quanto ritiene necessario per rendere il demanio pascolivo sempre più produttivo in modo da trarne il maggior utile possibile.

ART. 11

Il complesso del patrimonio ai fini del regime di utilizzazione della Università Agraria PIEDELPOGGIO è ripartito secondo quanto disposto nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) e Piano d'Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U.) adottato dall'ente proprietario nel quale vengono riportate tutte le superfici pascolive rinvenibili con le particelle assestamentali riferite alla compresa dei pascoli con riferimento specifico agli estremi catastali.

ART. 12

Sono escluse dal pascolo, di qualunque sorta di animali, per un minimo di anni 4/5 fino a nuova autorizzazione, i terreni demaniali boscati nei quali i boschi siano stati sottoposti a taglio generale o parziale od a ricostruzione. Sono pure escluse dal pascolo quelle plaghe di terreno nelle quali la cotenna erbosa va impoverendosi e ciglianandosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità.

Le zone così bandite al pascolo saranno rese note con pubblico avviso del Presidente dell'ente che resterà esposto al pubblico per 15 giorni e poi conservato in archivio a disposizione di tutti coloro che ne saranno interessati.

La riapertura all'esercizio del pascolo verrà stabilita, in base a quanto disposto nel Piano d'Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U.) e nel rispetto della normativa in materia vigente, sentito il parere del CFS e di comune accordo con la Commissione di cui all'art.10 del presente regolamento. I contravventori a quanto sopra detto, saranno passibili di penalità pecuniaria che verrà stabilita dalla Autorità Forestale e dalla Amministrazione dell'ente.

Per il quantitativo di bestiame che in ciascuna zona pascoliva può essere ammesso, la durata massima del periodo annuo della monticazione viene diversificata in base alla quota; nello specifico



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

nella fascia tra gli 800 a 1.200 m. di altitudine potranno pascolare al 1 marzo al 30 novembre, nelle zone superiori ai 1.200 m di altitudine potranno pascolare dal 15 maggio al 15 ottobre.

Non può essere superato, per nessuna ragione, il carico di bestiame stabilito dal Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) e Piano d'Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U.) adottato dall'ente proprietario e dal presente regolamento.

Nei boschi limitrofi ai terreni nudi pascolivi ed eventualmente ammessi al pascolo, l'esercizio di essi si esplicherà durante le stesse epoche stabilite per i nudi contigui e con il carico fissato di volta in volta dalla normativa vigente.

L'utilizzazione dei pascoli boscati si intende senz'altro interrotta quando a norma della vigente normativa in materia forestale (Regolamento Regionale n. 7/2005) sia in essi vietato il pascolo.

Esso potrà essere, in ogni tempo, interrotto per disposizioni delle Autorità Forestali.

Per il pascolo nei boschi adulti troppo radi e deperenti sussiste il divieto sancito dall'art.9 del R.D. del 30.12.1923 n. 3267.

ART.13

Il presidente, con pubblico avviso, ogni anno, entro il 30 gennaio, invita i cittadini a dichiarare, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, il numero dei capi di bestiame che intende immettere nei pascoli dell'ente, il pastore o i pastori cui intende affidarlo.

Entro il 28 febbraio il Presidente dell'ente, in base alle richieste ricevute ed a ogni elemento atto a determinare il numero massimo del bestiame di spettanza degli utenti di questa amministrazione, determina, insieme alla Commissione di cui all'art. 10, quali zone pascolive sono sufficienti ad accoglierle e quali pertanto potranno essere cedute in fitto.

Nel caso che il complesso dei pascoli, in rapporto al numero massimo di bestiame che può in esso essere immesso ai termini dell'art.10 lettera a),risulti insufficiente ai bisogni di tutto il bestiame della frazione, il Presidente, in comunione con la Commissione, determina il quantitativo massimo di capi che può, ciascun proprietario, immettere nei pascoli e ciò al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati da un numero di animali superiore a quello stabilito ai sensi del presente regolamento.



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

Delle determinazioni adottate, ai termini dei precedenti comma, il Presidente avvisa i cittadini, mediante manifesto nel quale indicherà le zone pascolive da utilizzare, con le vie di accesso, il periodo dal quale potrà iniziarsi il pascolo e quello nel quale dovrà cessare, le zone pascolive che saranno date in affitto e quelle eventualmente da tenere in riposo diffidando i cittadini dal condurre il proprio bestiame, e sia in queste che in quelle date o da darsi in locazione.

ART 14


Gli interessati, prima di immettere il bestiame nei pascoli debbono: sottoscrivere apposito contratto con l'amministrazione dell'ente o certificazione fida pascolo;

Comunicare i segni identificativi degli animali da fidare da apporsi a cura e spese del proprietario; consegnare la certificazione sanitaria dal quale dovrà risultare che gli animali da fidare sono indenni da malattie infettive o da infestazioni in atto, nonché un attestato di avvenuta vaccinazione.

Resta fermo che eventuali manifestazioni successive di malattie degli animali fidati dovranno essere tempestivamente denunciate al servizio sanitario perché vengano presi gli adeguati provvedimenti. All'atto della apertura della fida o della immissione o del ritiro del bestiame dal pascolo, che dovrà effettuarsi un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto, gli interessati dovranno avvertire la Polizia municipale, la quale, coordinata da un rappresentante della Commissione dovrà controllare le operazioni predette. In caso contrario i trasgressori saranno punibili con sanzione amministrativa.

ART 15

In base alle denunce presentate nei termini dell'art.13, e in ogni caso non oltre il 30 aprile il presidente formerà l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli dell'ente, indicando il numero dei capi di bestiame che per ciascuna specie ogni proprietario potrà immettervi, precisando il nome di quelli che dovranno riunire il proprio bestiame in un solo gruppo o armento. Tale elenco verrà pubblicato in bacheca per il termine di otto giorni con invito a ciascun cittadino a presentare istanza per eventuali rettifiche o aggiunte.



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

ART.16

E' assolutamente vietato il pascolo vagante. I contravventori saranno passibili di una sanzione amministrativa pari al doppio del corrispettivo di fida pascolo: in caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il presidente dell'ente, su proposta della Commissione, potrà infliggere anche la sospensione temporanea dell'uso del pascolo. Il bestiame perciò dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un sufficiente numero di allevatori che in ogni caso non potrà essere minore di uno per ogni 300 capi o frazione di bestiame ovino e di un mandriano per ogni 20 capi o frazione di bestiame grosso bovino ed equino.

E' assolutamente vietato introdurre animali sul territorio adibito a pascolo nei seguenti casi:

Prima dell'inizio della fida;

Senza i descritti adempimenti e controlli;

Dopo la cessazione della fida.

Ciascun capo famiglia può fidare un massimo di 15 capi normali di bestiame, per ogni capo in più eventualmente fidato la quota di fida annua viene raddoppiata.

Nulla è corrisposto per gli animali che perissero per malattia o infortunio durante la stagione del pascolo: in nessun caso si potrà procedere a rimborsi.

ART 17

Scaduto il termine di pubblicazione dell'elenco di cui all'art.14, i cittadini che avessero omesso di denunciare il proprio bestiame e vorranno farlo immettere al pascolo dell'ente, dovranno rivolgere apposita domanda scritta al Presidente il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui il bestiame già immesso sia inferiore al numero massimo stabilito e verso il pagamento di una sopratassa pari al doppio del diritto di fida di cui all'art. 9.

Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non abbiano, pertanto, potuto presentare la prescritta denuncia, saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della penale di cui sopra ma sempre solo nel caso non sia raggiunto il numero massimo stabilito precedentemente.



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

Detti animali non potranno essere immessi al pascolo senza il certificato sanitario attestante la loro immunità da malattie contagiose e la loro provenienza, nel caso si trattasse di animali provenienti da altri Comuni, verranno applicate le disposizioni sanitarie vigenti al momento.

ART.18

A ciascun proprietario o pastore autorizzato, il Presidente rilascia apposito certificato indicante le generalità del proprietario, il numero e la specie di bestiame che può immettere, la descrizione sommaria del marchio di identificazione.

ART.19

Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli dell'ente, deve un diritto di fida rapportato agli ettari utilizzati;

Esso sarà stabilita con apposita deliberazione di anno in anno dal consiglio di amministrazione: detto corrispettivo è dovuto in misura fissa, indipendentemente dal tempo di fida effettivo. Esso verrà comunque applicato anche quando i pascoli esistenti o parte di essi verranno dati in affitto, per sostenere gli oneri derivanti dalla messa in atto di operazioni tecniche di mantenimento e gestione a seguito di degrado conseguente alla immissione di bestiame.

Nel caso in cui, per la zona assegnata, il richiedente volesse porre una di recinzione, dovrà farne richiesta scritta a questo Ente specificandone la forma, che ne valuterà la praticabilità. In caso di esito positivo il richiedente dovrà una maggiorazione per ettaro recintato stabilita dall'ente con apposito atto;

Nel caso gli ettari assegnati ospitino esclusivamente bestiame bovino ed equino avente età inferiore a 6 mesi nulla è dovuto e può essere fidato anche se di sesso maschile. Gli ovini ed i caprini, mentre sono esenti dalla tassa nel semestre di nascita, saranno tassati in ragione della metà della tassa stessa per il semestre successivo a quello di nascita.

ART.20

Qualora i pascoli, dopo la immissione degli animali dei frazionisti nel numero di 15 capi normali ai sensi dell'art.16, risultassero esuberanti, è riservato all'amministrazione immettere nei pascoli stessi un maggior numero di capi di proprietà di cittadini utenti che ne facessero richiesta o animali



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

forestieri fino al raggiungimento del carico stabilito, dietro pagamento di una somma che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma che non potrà essere inferiore alla fida .

ART.21

Il diritto di pascolo sarà esercitato esclusivamente da bestiame ammesso al pascolo ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

ART.22

Il bestiame affetto da zoppia, aftaeipizotica o da malattie contagiose non potrà soggiornare né pascolare nell'ambito del territorio comunale, tanto meno sui terreni di proprietà dell'ente. Dovrà quindi essere custodito (quello stanziale) in luoghi appartati in modo da non danneggiare il bestiame immune.

ART.23

Nessuno potrà dar fuoco alle stoppie, ai sodi, sterpati, ecc. durante il periodo estivo. L'accensione di fuochi all'aperto è vietato nei boschi od a distanza minore di metri 200 dai medesimi.

ART.24

I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni cautela per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli. In casi di danneggiamento i pastori ed i proprietari di bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.

I rappresentanti degli utenti o gli utenti stessi potranno segnalare all'ente eventuali inadempienze al presente regolamento.

Il presidente, gli amministratori con la collaborazione di qualsiasi cittadino, possono effettuare in qualunque momento i dovuti controlli.

ART.25

Il concime prodotto dal bestiame resta acquisito al pascolo. E' perciò severamente proibito sia ai proprietari di bestiame, sia ad estranei di asportarlo.

A cura dell'ente, nella stagione propizia, sarà fatto spargere, per quanto possibile, uniformemente, sulla superficie pascoliva maggiormente bisognosa e, in ogni caso, sulle zone poste a non meno di 100 metri dagli abituali luoghi di pernottamento e di sosta degli animali.



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

Eccezionalmente, sentito il parere delle autorità Forestali, l'ente potrà procedere alla vendita del concime prodotto in misura mai superiore alla metà della produzione annua.

Il tal caso il ricavato sarà interamente destinato, insieme ai fondi provenienti dalla fida, per l'esecuzione delle opere di miglioramento pascoli.

ART.26

Il diritto di fida è dovuto da tutti coloro che ne avranno fatto richiesta, come da elenco si sensi dell'art. 13 del regolamento, nel quale dovrà essere specificato il numero di capi, la specie, gli ettari ed in base ad esso il Presidente formulerà l'elenco delle corresponsioni che dovranno avvenire per mezzo di pagamento presso la Tesoreria dell'ente, la cui attestazione di avvenuto pagamento dovrà esibirsi alla immissione del bestiame al pascolo.

L'elenco degli ammessi al pascolo verrà pubblicato all'albo della frazione e contro di esso potrà prodursi ricorso nel termine di giorni 15 dalla sua affissione.

ART .27

Per la locazione annuale, ma preferibilmente pluriennale, come previsto dalla AGEA, delle zone pascolive a favore di bestiame forestiero che potranno concedersi, si procederà per mezzo di gara, con le eccezioni ammesse dalla legge e Capitolato d'Oneri, fino al raggiungimento del numero di capi stabilito.

ART.28

I proprietari di bestiame immesso al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri se non previa autorizzazione dell'ente e del CFS con le norme da queste stabilite. In ogni caso i recinti per greggi dovranno essere fatti esclusivamente con le reti.

L'ente potrà, previa autorizzazione del CFS e verso il pagamento del prezzo, consentire la raccolta e l'uso della legna secca solo per i bisogni dei pastori e la manipolazione dei prodotti del latte durante il periodo di monticazione.

ART.29

Alle disposizioni del presente regolamento si applicheranno le norme prescritte dalla legge comunale, provinciale, regionale e comunitarie che non dovranno però essere, in nessun caso, inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia.



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

ART.30

Il pascolo delle capre è vietato nei boschi cespugliati in modo assoluto siano o no essi assoggettati al vincolo forestale, il pascolo del bestiame caprino potrà esercitarsi solo nelle zone assegnate previste dalla legge e nel rispetto di tutte le norme legislative in materia vigenti.

ART.31

Tutti i proprietari e detentori del bestiame sono tenuti alla osservanza delle disposizioni e delle norme dettate dai Regolamenti Generali e Speciali di Polizia Veterinaria, oltre che alle norme che venissero dettate dalle competenti Superiori Autorità Amministrative e Tecniche.

ART.32

E' fatto divieto ai pastori ed ai conducenti di armenti causare danni alle piante ed all'uopo si prescrive che gli attrezzi da boscaiolo, scure, accetta, ecc., non possono dagli stessi essere portati quando conducono il bestiame al pascolo.

ART.33

Le infrazioni al presente regolamento, nella parte in cui non sia stata stabilita specifica sanzione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria (min. €50.000 Max €. 500.000) da applicarsi, ai sensi di legge: In caso di oblazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi di legge.

DIRITTO ALL'USO CIVICO DI SEMINA

ART.34

I terreni di cui all'art 7 lettera b della legge 16.6.1927, convenientemente utilizzati per la coltura agraria, sono dati in concessione, con carattere di precarietà e temporaneità, all'inizio della annata agraria, agli utenti che ne faranno richiesta, con priorità alle forme associative quali le cooperative agricoli o consorzi agricoli. In assenza di assegnazione da parti di questi, verranno preferiti coloro che esercitano l'agricoltura in modo abituale e permanente, i lavoratori manuali della terra, tra questi, coloro che abbiano un reddito utile alla concessione di un alloggio di edilizia economica popolare reperibile presso il Comune di Leonessa;



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

All'inizio di ciascun triennio viene nominata dal Consiglio di amministrazione, una commissione, composta da un membro dell'ente, con la funzione di presidente, due membri aventi diritto all'uso civico di semina, scelti tra coloro che abbiano speciale competenza in materia, proposti dall'assemblea degli utenti, e qualora esistessero, dalle organizzazioni sindacali di categoria. La commissione cura la gestione, la sorveglianza sul demanio utilizzabile per la coltura agraria ed inoltre

- raccoglie le domande che dovranno essere inoltrate all'ente, entro il mese di maggio dell'ultimo anno di ciascun triennio, per esaminare i requisiti dei richiedenti;
- compila una graduatoria e pubblica la lista degli ammessi, sempre dando la precedenza a richieste presentate da associazioni agrarie; eventuali ricorsi che dovranno essere inoltrati all'ente entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della lista, verranno giudicati ammissibili o meno dal Consiglio di Amministrazione.
- sorteggia la quote tra gli ammessi;
- in presenza di un eccesso di domande, in rapporto al numero delle quote, si procederà ad asta fra i richiedenti, i quali dovranno rilasciare le quote alla fine del triennio onde dare agli esclusi la possibilità di godere del diritto;
- esamina i piani di sviluppo aziendale che dovranno essere presentati da associazioni agricole.

I terreni gravati da uso civico di semina vengono assegnati alle seguenti condizioni: le quote da concedersi saranno della superficie non inferiore ad un ettaro per utente singolo e dieci ettari per le associazioni agricole. Dette superfici verranno ampliate in caso di carenza di domande; divieto di praticare coltivazioni che abbiano ciclo superiore ad un anno solare, l'infrazione sarà punita con la rimozione a spese del contravventore, delle piante messe a dimora; al momento della cessazione della concessione, il terreno dovrà essere riconsegnato all'ente in buono stato, pulito e predisposto per la coltura agraria.

La concessione non dà diritto a successione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ente, sentito il parere della commissione, fissa, con apposito atto deliberativo, prima dell'inizio di ciascuna annata agraria, l'entità del corrispettivo della



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

concessione. Tale corrispettivo sarà adeguato anno per anno, in base all'indice ISTAT sul costo della vita dell'anno precedente.

Trascorso il triennio, si procederà ad una nuova asta tra gli utenti che abbiano inoltrato domanda di concessione entro la data prevista alla lettera a del presente regolamento.

In caso di mancato rilascio del terreno al termine della concessione il contravventore sarà passibile di una sanzione pecuniaria di €. 1.500.000, per quota abusivamente detenuta, oltre i maggiori danni causati, fatte salve le procedure di legge per il rilascio del terreno. La sanzione di cui sopravverrà applicata con ingiunzione sindacale.

Il C.A. dell'ente può tuttavia deliberare, con relazione a quanto previsto dal regolamento n.332 del 1928, la conduzione dei terreni in economia, anche con l'assistenza dell'ERSAL e del settore decentrato per l'agricoltura, per sperimentazioni agrarie che possano risultare di particolare interesse per gli utenti al fine di avviarli verso più redditizie riconversioni colturali.

DIRITTO ALL'USO CIVICO DI LEGNATICO

ART.35

Il diritto di legnatico, da esercitarsi limitatamente sulla ramaglia e legna morta ,sui cespugli infruttiferi e su quelle zone, che l'amministrazione dell'ente, attraverso deliberazione, avuto il Nulla Osta delle autorità preposte (Comune, Provincia Regione), annualmente decide di mettere a disposizione della popolazione, residente con stabile dimora nella frazione ed utente dell'Università agraria di Piedelpoggio; un quantitativo pari a quintali 90 ca. per nucleo familiare o per fuoco. Ciascun richiedente, prima della assegnazione, dovrà produrre ricevuta di pagamento quale partecipazione alle spese di assegnazione.

Tale importo sarà stabilito dall'Ente con apposito atto deliberativo, ne verrà data pubblicazione e resterà invariato sino a nuova determinazione.



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

ART.36

Ogni cittadino che si avvale del diritto di legnatico dovrà farne richiesta nei tempi e modi stabiliti e pubblicati dall'Ente proprietario, il quale, poi, tramite sorteggio, assegnerà la rispettiva zona;

Ciascun assegnatario è tenuto ad eseguire, egli stesso, tutte le operazioni necessarie per il godimento di tale diritto, dovrà, in particolare, asportare dal luogo del taglio, insieme alla legna, anche la ramaglia, a lasciare e rispettare le guide, ad effettuare il taglio regolare e la ripulitura del vigente normativa in materia. Agli assegnatari che non possono svolgere le suddette operazioni è consentito incaricare, per tale svolgimento, un familiare di 1° (primo) grado, (es. figli, fratelli.)

ART.37

La legna ricavata dal diritto di uso civico legnatico non può essere trasportata fuori del territorio della frazione, né può essere oggetto di vendita a terzi.

ART.38

E', in ogni caso, vietata la estirpazione delle radici nonché il taglio delle piante delle specie arboree mentre è libera la recisione dei cespugli (pruni, ginestre, e simili) per gli usi domestici ed agricoli, limitatamente ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie. Il taglio dei cespugli è vietato nelle sezioni di bosco in via di riproduzione e nelle località franose prive di vegetazione arborea.

ART.39

Oltre alla legna da ardere i cittadini limitatamente ai propri bisogni e senza farne commercio potranno prelevare dai boschi, il legname necessario per gli attrezzi ad uso agricolo o per la costruzione di ricoveri per il bestiame od altri usi di carattere agricolo.

Coloro che avranno bisogno delle piante per lo scopo di cui sopra, dovranno farne domanda al Presidente dell'ente, il quale, constatata l'attendibilità della domanda e tenendo presente tutte le leggi in materia di ambiente e forestazione, la sottoporrà al parere del consiglio, l'assegnazione delle piante sarà, in ogni caso, sottoposta al parere dell'Autorità competente.

ART.40

L'ente, si riserva il diritto, comunque, di poter far eseguire il taglio dei boschi in economia, od anche in appalto, sotto la vigilanza della Autorità competenti. In tal caso il legname verrà equamente distribuito alla popolazione, a cura dell'ente stesso che potrà imporre, in ogni caso, il



UNIVERSITA' AGRARIA PIEDELPOGGIO
Frazione Piedelpoggio, 02016 - Leonessa - RI

pagamento di un prezzo che copra almeno le spese di taglio, l'allestimento, il trasporto, e ogni altra spesa inerente. La legna verde eccedente la richiesta dei cittadini potrà essere venduta liberamente nel rispetto delle norme sulla contabilità Generale dello Stato e previo nulla osta delle autorità competenti.

Nel caso in cui gli assegnatari provvederanno, essi stessi al taglio della zona assegnata per tale diritto, alla rimozione del materiale, trasporto, etc. a proprie spese e responsabilità, nulla potranno pretendere dall'ente.

ART.41

Sanzioni: cfr. tutte le normative di legge vigenti.

Piedelpoggio Settembre 2015

